|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 8 agosto 2022

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi

avvelenati. (22A04997)

(GU n.207 del 5-9-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla

legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che

«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli

animali»;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive

modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive

modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.

392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione

dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione

in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20,

comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante

«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del

regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul

mercato e all'uso dei biocidi»;

Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice

penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del

Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato

dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio

79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del

Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul

mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante

«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di

polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi

dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012,

recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di

bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2012, come

prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -

n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio

2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

Serie generale - n. 50 del 2 marzo 2015;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di

utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con

ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di

utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 196 del 22 agosto 2019, da ultimo prorogata con

ordinanza 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche

abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la

popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di

contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche

abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,

ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso

possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa

riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con

individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi

delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per

il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da

approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici

sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e

uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi

avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati

nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e

l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai

fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute

12 luglio 2019, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021,

e' prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto

2022.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero della salute, reg. n. 2194

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |